

Edizione di venerdì 17 Dicembre 2021

EDITORIALI

Adempimenti In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 14 dicembre
di **Laura Mazzola**

ENTI NON COMMERCIALI

Le sportive e l'Iva: prestazioni di servizi esenti o escluse?
di **Guido Martinelli**

DIRITTO SOCIETARIO

Perdite del bilancio 2021 ed effetti di cumulo con perdite “congelate”
di **Fabio Landuzzi**

CONTENZIOSO

Invalida la notifica se l'ufficiale giudiziario non relaziona sulle ricerche compiute
di **Angelo Ginex**

PENALE TRIBUTARIO

Falsi esportatori abituali: risponde anche l'amministratore di fatto
di **Luigi Ferrajoli**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Croda Rossa, escursione
di **Stefania Pompigna – Digital Assistant**

EDITORIALI

Adempimenti In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 14 dicembre

di **Laura Mazzola**



L'undicesimo appuntamento di **Adempimenti In Diretta** è iniziato, come di consueto, con la sessione **“aggiornamento”**, nell'ambito della quale sono state richiamate le novità, relative alla prassi e alla giurisprudenza, delle **due settimane precedenti**.

La sessione **“caso operativo”** è stata poi dedicata alla **deducibilità del compenso amministratori**, mentre nell'ambito della sessione **“scadenziario”** è stato dato ampio spazio alle **riduzioni** e alle **esenzioni Imu**, anche in riferimento al saldo 2021.

Infine, nella sessione **“adempimenti in pratica”** è stato analizzato l'**impegno alla trasmissione con TS Studio**.

Sono arrivati diversi **quesiti**; ne ho selezionati dieci, ritenuti **più interessanti**, da pubblicare oggi nella **top 10** con le **relative risposte**.

Sul **podio** ci sono:

3. DEDUCIBILITÀ DEL COMPENSO AMMINISTRATORI: PREVENTIVA DELIBERA

2. IMPOSTE ANTICIPATE NEL RISPETTO DELLA PRUDENZA

1. IMU: CALCOLO CON USUFRUTTO PARZIALE

10

Imu su unico immobile non abitazione principale

Ad inizio del mese di luglio 2021 è stata acquistata la “prima casa” di abitazione e sono stati immediatamente avviati i lavori di ristrutturazione. Il trasferimento è avvenuto alla fine del mese di novembre. Per quanti mesi deve essere versata l'imposta?

G.M.

Innanzitutto, si rileva che la disciplina Imu è autonoma rispetto alle agevolazioni “prima casa”; infatti, è considerata abitazione principale l'immobile nel quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare hanno stabilito la residenza anagrafica e dimorano abitualmente.

Ne discende che l'Imu è dovuta dal mese di luglio (occorre verificare l'esatta data di rogito) e fino al mese (anche qui con verifica esatta della data) nel quale è avvenuto il trasferimento della residenza e della dimora abituale.

Ipotizzando che le variazioni siano intervenute alla fine del mese di novembre, i mesi assoggettati al pagamento dell'Imu sono cinque, ossia da luglio a novembre.

9

Imu: possesso inferiore al mese

Un soggetto acquisterà la prima casa con rogito in data 22 dicembre. Per il mese di dicembre deve essere versata l'imposta, tenendo conto che la residenza sarà trasferita nel 2022?

E.C.

Per il mese di dicembre il soggetto non deve versare l'imposta.

La normativa, infatti, prevede che è computato per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto.

Nel caso prospettato il soggetto acquisterà l'immobile il 22 di dicembre; pertanto, l'Imu rimane in capo al venditore.

8

Imu: trust immobile in comodato

È stato istituito un trust avente come beneficiario un soggetto disabile. Il trust ha successivamente acquistato un immobile concesso in comodato al soggetto disabile che vi ha stabilito la residenza. Sono applicabili le agevolazioni “prima casa”?

A.B.

La risposta è negativa.

Il soggetto passivo, come indicato nella sentenza di legittimità 16550/2019, è il *trustee*, ossia colui che gestisce i beni conferiti nel *trust*.

7

Imu: comodato oneroso

Un nostro cliente vorrebbe stipulare un contratto di comodato di tipo oneroso con una società immobiliare. Può essere previsto l'obbligo di pagamento dell'Imu da parte della società?

R.M.

La risposta è negativa.

Risulta, di fatto, impossibile stipulare il contratto di comodato oneroso ponendo a carico della società immobiliare l'onere di versamento dell'imposta.

6

Imu: diritto di abitazione

Un immobile è stato ricevuto in successione alla morte del padre avvenuta nel corso del 2020. In tale immobile attualmente abita la madre. A chi spetta il pagamento dell'Imu?

Z.V.

Ai sensi dell'articolo 540 cod. civ., il coniuge superstite gode del diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, con riferimento all'immobile effettivamente utilizzato dai coniugi quale abitazione.

Tale diritto, ai sensi dell'articolo unico, comma 743, della L. 160/2019, comporta l'insorgenza, in capo alla moglie superstite, dell'obbligo integrale di versamento dell'Imu, con

l'applicazione delle relative detrazioni.

Si ricorda che, se il fabbricato è di categoria diversa da A/1, A/8 e A/9, esso è esente da Imu.

5

Imu: coltivatore diretto e nudo proprietario

Un mio cliente è coltivatore diretto e nudo proprietario del terreno. Sul fondo è costituito usufrutto a favore del padre che non svolge l'attività. Si applicano le agevolazioni previste per il coltivatore diretto o IAP?

N.M.

La risposta è negativa.

Infatti, nel caso di specie non vengono soddisfatti i requisiti, in quanto la qualifica di coltivatore diretto è rilevata in capo a un soggetto diverso da quello passivo.

Pertanto, l'Imu deve essere calcolata senza considerare le agevolazioni previste per i coltivatori diretti e per gli IAP.

#4

Imu: coltivatore diretto e socio di società agricola

Caso di coltivatore diretto iscritto alla previdenza agricola e socio di società agricola alla quale ha concesso in affitto i terreni che possiede e coltiva. Il coltivatore ha diritto alle agevolazioni previste per i coltivatori?

S.R.

Il proprietario dei terreni ha diritto alle agevolazioni previste per i coltivatori diretti, a prescindere dalla coincidenza soggettiva.

Infatti, ai sensi dell'articolo 9 D.Lgs. 228/2001, ai soci di società di persone, esercenti attività agricola in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di IAP, sono riconosciute le agevolazioni tributarie previste dalla normativa.

3

Deducibilità del compenso amministratori: preventiva delibera

È necessaria la delibera assembleare di attribuzione del compenso per dedurre l'emolumento degli amministratori?

L.A.

Secondo la Corte di Cassazione il compenso amministratori non è deducibile in assenza di preventiva delibera (Cass. 19.7.2013 n. 17676, Cass. 4.9.2013 n. 20265, Cass. 7.3.2014 n. 5349, Cass. 20.2.2020 n. 4400 e Cass. 16.3.2021 n. 7329).

Inoltre, le Sezioni Unite, con sentenza 29.8.2008 n. 21933, hanno escluso la possibilità di considerare implicitamente deliberati i compensi degli amministratori con l'approvazione del bilancio.

L'indeducibilità è dovuta al fatto che in assenza della delibera il costo non integrerebbe i requisiti di certezza e precisione ex articolo 109, comma 1, Tuir.

2

Imposte anticipate nel rispetto della prudenza

Devono essere obbligatoriamente stanziati le imposte anticipate, in caso di non corresponsione del compenso amministratori?

R.G.

Come previsto dall'OIC 25, par. 41, le attività per imposte anticipate sono rilevate, nel rispetto del principio della prudenza, solo quando vi è la ragionevole certezza del loro futuro recupero.

La ragionevole certezza è comprovata quando:

- esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) per un periodo di tempo ragionevole, da cui si evince l'esistenza, negli esercizi in cui si annuleranno le differenze temporanee deducibili, di redditi imponibili non inferiori all'ammontare delle differenze che si annuleranno; e/o
- negli esercizi in cui si prevede l'annullamento della differenza temporanea deducibile, vi sono sufficienti differenze temporanee imponibili di cui si prevede l'annullamento.

Alla luce di quanto sopra non si tratta di un obbligo ma di una facoltà, subordinata alla

presenza delle condizioni sopra indicate.

1

Imu: calcolo con usufrutto parziale

Pietro è proprietario di un immobile “seconda casa”.

La madre Maria vanta su tale immobile un usufrutto parziale pari al 75%. Pietro è soggetto passivo Imu?

F.M.

Come indicato nel quesito, la madre Maria possiede un usufrutto parziale, in quanto non copre totalmente l'immobile.

Il figlio Pietro risulta, di conseguenza, soggetto passivo per la quota parte pari al 25 per cento, ossia la quota di proprietà.

La madre Maria è tenuta al versamento della quota rimanente pari al 75 per cento.

Per **aderire alla Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



ENTI NON COMMERCIALI

Le sportive e l'Iva: prestazioni di servizi esenti o escluse?

di Guido Martinelli



Ha sollevato notevoli dibattiti, in questi giorni, **la novella approvata dal Senato**, in sede di approvazione della legge di conversione del D.L. 146/2021, **con la quale**, in recepimento delle indicazioni provenienti da una procedura di infrazione comunitaria, **si prevede la modifica della disciplina fiscale delle prestazioni di servizi degli enti su base associativa trasferendoli, con modifiche, dall'area delle prestazioni poste fuori campo Iva a quelle esenti da imposta ex articolo 10 D.P.R. 633/1972.**

Si ricorderà che **analogo tentativo era stato fatto nella Legge di bilancio dell'anno scorso**. L'opposizione che era nata dal mondo del non profit aveva portato il Parlamento a non approvare detta proposta.

Ci si riprova quest'anno. Sono anche in questo caso emerse le **condivisibili perplessità** dal mondo dello sport e del terzo settore che fanno apparire assai probabile che il provvedimento, pur approvato, veda un **rinvio della entrata in vigore** con un emendamento, presumibilmente, della Legge di bilancio di altrettanto imminente approvazione.

In attesa di esaminarla al momento della sua effettiva entrata in vigore ci siano consentite, in questo momento di iter di approvazione in corso, **alcune considerazioni, diciamo così, "lateralì"**.

Un primo aspetto al momento assai poco analizzato è relativo **alle conseguenze che questo potrebbe avere per le grosse organizzazioni sportive quali Federazioni, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.**

È noto che questi enti, ai fini fiscali, rientrano tra quelli di natura **"non commerciale"** e che hanno applicato le disposizioni legate a tale qualificazione, tra le quali l'[articolo 148 Tuir](#) e il collegato [articolo 4 D.P.R. 633/1972](#).

A riforma approvata la domanda che ci si pone è **come classificheremo ai fini Iva proventi quali**

iscrizione campionati, tasse gara, iscrizioni stage di aggiornamento, sanzioni sportive, ecc, riscossi dalle Federazioni e dagli enti di promozione sportiva dai propri associati. Siamo proprio sicuri che la novella sia priva di conseguenze per l'inquadramento fiscale di tali attività?

Ma facciamo un'altra considerazione affrontando il problema non dal punto di vista contabile ma fiscale.

Il nuovo punto 2 dell'[articolo 10, comma 3, D.P.R. 633/1972](#), per come novellato nell'emendamento, prevede che siano esenti le prestazioni sportive rese **"alle persone"**. Quindi, **in armonia con la giurisprudenza comunitaria, chiunque pratica attività sportive ha diritto a godere di questa agevolazione.**

In realtà fino ad oggi l'attuale esclusione da Iva non era per tutti ma **solo per soggetti predeterminati: soci e tesserati**. Analogo limite pone l'[articolo 148 Tuir](#) ai fini reddituali.

La circostanza che i soggetti destinatari della norma di esenzione, ai fini iva e ai fini dei redditi, non siano i medesimi, costringerà, a norma approvata, o a continuare a limitare l'accesso alle prestazioni di servizi solo ad associati e tesserati, di modo che si possa godere della esenzione da Iva e della decommercializzazione ai fini dei redditi, oppure a dover distinguere (e questa diventa la prova diabolica) tra provento esente versato da associato o tesserato (esente Iva e decommercializzato ai fini dei redditi) e provento versato da terzo (esente Iva e soggetto a imposta sui redditi).

Secondo problema: le **società sportive di capitali**. Non sono specificatamente citate nella norma. Fino ad ora siamo arrivati a determinare il **non assoggettamento a Iva** dei corrispettivi versati da tesserati di una Ssd in virtù del richiamo contenuto nell'[articolo 90, comma 1, L. 289/2002](#). La fattispecie reggeva appunto sul presupposto che fosse **attività decommercializzata**.

Nel momento in cui diventa attività commerciale e non vengono le Ssd espressamente citate nella norma di esenzione, il fortissimo rischio è che trovino applicazione i commi 2 e 3 del citato articolo 4 del decreto Iva che indicano che le prestazioni di servizi fatte dalle società di capitali **"si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese"** e che sono tali anche quelle fatte **"ai propri soci, associati e partecipanti"**.

Ma vi è anche un altro passaggio che preoccupa (molto), perché in questo caso **coinvolgerebbe anche le Asd**.

L'esenzione da Iva trova applicazione "a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'Iva".

Ricordiamoci che sul mercato dei servizi sportivi operano sia società commerciali a tutti gli effetti che società sportive professionistiche

Fino ad ora il problema era stato “in parte” evitato in quanto si sosteneva che diversi erano i destinatari dei servizi: l'utenza indiscriminata per le società commerciali e quelle professionistiche, **gli associati e i tesserati per quelle dilettantistiche**.

Nel momento in cui i destinatari dei servizi diventano i medesimi, la generalità dei soggetti interessati, appare **pacificamente lesiva della concorrenza** la circostanza che la leva calcio della società professionistica preveda quote soggette a Iva e la medesima attività offerta da società dilettantistiche ne sia esente.

Analogamente il corso di ginnastica della palestra commerciale rispetto al medesimo corso di una Asd.

La rivoluzione per la disciplina fiscale delle associazioni e società sportive dilettantistiche forse sta per iniziare.

DIRITTO SOCIETARIO

Perdite del bilancio 2021 ed effetti di cumulo con perdite “congelate”

di **Fabio Landuzzi**

Seminario di specializzazione

2086 CC.- ASSETTI ORGANIZZATIVI, SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO, PREVISIONI E RENDICONTAZIONE PERIODICA, CONTINUITÀ AZIENDALE

Scopri di più >

Alcune recenti **Massime** pubblicate dal **Comitato Triveneto dei Notai** hanno affrontato la questione dell'applicazione della norma – [articolo 6 D.L. 23/2020](#) emendata, da ultimo, dall'articolo 1, [comma 266](#), della **Legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020)** – che come noto prevede la **sospensione temporanea** degli **obblighi di riduzione del capitale e di ricapitalizzazione** che si innescano ordinariamente in presenza di **perdite “significative”**, ovvero di **perdite superiori ad 1/3 del capitale sociale**, o tali da determinarne la **diminuzione al di sotto del minimo legale**, ed in quest'ultimo caso anche la **sospensione della causa di scioglimento** della società, per le **“perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”** (comma 1); la norma rinvia al **quinto esercizio successivo** il termine entro cui devono essere **adottati gli opportuni provvedimenti** diretti a rimuovere tali perdite “significative”, dopodiché tornano ad operare le disposizioni ordinarie ivi inclusa, ove sussistente, la causa di scioglimento della società (commi 2 e 3).

La questione che era stata oggetto di dibattito ed interpretativamente **non risolta**, o quantomeno non in modo univoco, riguardava, lo si ricorderà, a quali perdite si applica questo effetto di “congelamento” e di rinvio dell'innescare degli effetti disposti dalla normativa codicistica.

Possiamo ricordare che secondo il **Mise (lettera circolare n. 26890 del 29.01.2021)** si doveva trattare **esclusivamente delle perdite maturate nel 2020**, escludendo così le **perdite “accertate” nel 2020** ossia esposte in questo bilancio ma **maturate nell'esercizio/esercizi precedenti** (ad esempio, le perdite del 2019).

Di diverso avviso era il **Notariato di Milano** che, nella **Massima n. 196** – che sostituiva la precedente n. 191 – si era espresso favorevolmente all'estensione degli effetti sospensivi della norma a **“tutte le perdite risultanti”** dal bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2020.

La questione che verrà a porsi nuovamente in occasione dell'imminente chiusura dei **bilanci 2021**, si riferisce alle **perdite** che dovessero essere **maturate anche in tale esercizio** (il 2021) ed all'effetto di **cumulo** con le **perdite pregresse**, ed in modo particolare con quelle maturate nel 2020 e rinviate a nuovo, che beneficino senza subbio dell'effetto di **congelamento** disposto dalla norma.

Di questo argomento si è di recente occupato il **Comitato Triveneto dei Notai** la cui **Massima T.A.13** dà atto dapprima che le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 sono sottoposte al **regime di "sterilizzazione"** ex [articolo 6 D.L. 23/2020](#) fino all'approvazione del **bilancio relativo al quinto esercizio successivo** (quindi, il bilancio che sarà chiuso di norma al 31 dicembre 2025); tale effetto, precisa la Massima, prescinde naturalmente dalla circostanza che tali perdite abbiano **ridotto di oltre un terzo il capitale** sociale nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 o che lo ridurranno negli quelli successivi sino al quinto. Da tale situazione deriva allora che:

- se nel corso dei **cinque esercizi successivi** la società **accumula perdite** che, **senza tener conto** di quelle emerse nel bilancio 2020 e congelate, **riducono il capitale di oltre un terzo**, trovano **immediata applicazione** le disposizioni ordinarie di cui agli [articoli 2446 o 2447 cod. civ.](#) (e [articoli 2482-bis o 2482-ter cod. civ.](#), per le Srl); diversamente
- se nei cinque esercizi successivi la società accumula altre perdite che, **solo se sommate a quelle del 2020** e congelate, **realizzano le suddette condizioni**, allora **resta fermo il rinvio di 5 anni** per l'assunzione delle relative decisioni.

Altro punto trattato negli orientamenti societari del Notariato Triveneto riguarda cosa accade se la società che ha in pancia queste perdite congelate, nel corso del 2021, è oggetto di un'operazione straordinaria come ad esempio una **fusione per incorporazione**.

Secondo la **Massima T.A.14**, queste particolari perdite sono oggetto di una sorta di **"targatura"**, tanto che la norma stessa domanda che nella **Nota integrativa** della società ne sia data **informativa** in merito ad **origine** e **successive movimentazioni**.

Perciò, in caso di fusione di una società che ha in bilancio tali perdite, queste ultime potranno essere assunte ed iscritte nel bilancio dell'incorporante **conservando il regime di "sospensione"** di cui godevano in capo alla incorporata.

Tuttavia, la Massima citata precisa che la presenza di queste perdite "congelate" **non consente di liberare riserve** presso l'incorporante per effettuare degli **aumenti gratuiti di capitale dell'incorporante** in misura eccedente il valore del capitale nominale della incorporata.

CONTENZIOSO

Invalida la notifica se l'ufficiale giudiziario non relaziona sulle ricerche compiute

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

PATENT BOX RIMPIAZZATO UNA DEDUZIONE MAGGIORATA DEI COSTI R&S

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con l'**ordinanza n. 40467** depositata ieri 16 dicembre, la **Corte di Cassazione** ha rammentato che la **mera indicazione di "vane le ricerche esperite sul posto"** da parte dell'**ufficiale giudiziario** sulla relata di notifica evidenzia una **carenza del procedimento notificatorio** sotto il profilo della **effettività delle ricerche compiute**, rilevante come **requisito formale indispensabile** per il **raggiungimento dello scopo dell'atto**, in mancanza del quale **non può dirsi valida la notifica** effettuata ex [articolo 143 cod. proc. civ.](#)

Il caso sottoposto all'attenzione dei giudici di legittimità trae origine dalla **notifica di un atto** presso la **residenza anagrafica** del destinatario a mezzo del **servizio postale** che, tuttavia, aveva esito negativo per lo **stato di "irreperibilità del destinatario"** e pertanto si procedeva mediante l'ausilio dell'**ufficiale giudiziario**. Questi, confermando la situazione verificata dall'ufficiale postale, rilevava che all'indirizzo indicato vi fosse uno stabile sprovvisto di portineria, e soprattutto che né sul citofono né sulla cassetta postale figurasse il nome del debitore. Essendo state quindi **vane le ricerche esperite sul posto**, non era stata possibile la notifica ex [articolo 140 cod. proc. civ.](#)

Dopo i due gradi di merito, veniva proposto **ricorso in Cassazione** deducendo la **violazione e falsa applicazione degli articoli 140, 143 e 148 cod. proc. civ.** e sostenendo che la barratura della **casella "vane ricerche"** non fosse stata adeguatamente **motivata** da una relazione che desse conto dell'**attività compiuta** ai fini di consentire la notifica a mani o accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'**articolo 140 cod. proc. civ.** In particolare, si lamentava che **non fossero state argomentate in modo esaustivo le attività compiute** in modo tale da spiegare come il loro esito avesse portato alla conclusione inequivocabile del **trasferimento altrove** della residenza.

Nella disamina di tale doglianza, che è stata ritenuta fondata, la **Corte di Cassazione** ha precisato che, ai fini della notificazione ex [articolo 143 cod. proc. civ.](#), l'**ufficiale giudiziario**, ove

non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di **residenza** risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere **ogni ulteriore ricerca ed indagine**, dandone conto nella relata, e che, in difetto di ciò, la notificazione deve ritenersi nulla (cfr., **Cass. sent. 3.04.2017, n. 8638**).

Inoltre, i giudici di vertice hanno precisato che il ricorso alle **formalità** di notificazione di cui all'[articolo 143 cod. proc. civ.](#), per le **persone irreperibili**, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute **effettive ricerche** e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso **conto**. Infatti, i presupposti legittimanti tale modalità di notifica non sono solo il **dato soggettivo dell'ignoranza da parte del richiedente** o dell'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero **possesso del certificato anagrafico** dal quale risulti il trasferimento del destinatario per ignota destinazione, «*essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le **indagini possibili nel caso concreto**, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza*».

Sul punto, è stato altresì affermato che **la relata di notifica fa fede fino a querela di falso**, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le **attestazioni negative**, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione (cfr., **Cass. ord. 31.07.2017, n. 19012**).

Nella fattispecie in esame, **l'ufficiale giudiziario si è limitato alla generica indicazione di “vane ricerche esperite sul posto” senza attestare i fatti, che sarebbero avvenuti, corrispondenti alle ricerche eseguite.**

Pertanto, nella specie, così come evidenziato dalla Suprema Corte, il **procedimento notificatorio** è stato **carente** sotto il profilo della **effettività delle ricerche** e della **specificità indicazione** di quali siano state le “effettive” ricerche compiute, rilevante come **requisito formale indispensabile** per il raggiungimento dello scopo dell'atto ai sensi dell'[articolo 156, comma 2, cod. proc. civ.](#)

PENALE TRIBUTARIO

Falsi esportatori abituali: risponde anche l'amministratore di fatto

di Luigi Ferrajoli

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In materia societaria, ai fini dell'accertamento della responsabilità penale, la giurisprudenza – tanto di merito quanto di legittimità – ha parificato la figura dell'**amministratore formalmente nominato** a quella dell'**amministratore di fatto**, nel caso in cui il primo risulti essere solamente un **prestanome**.

In particolare, in presenza di **prestanomi** viene data **prevalenza** al concreto espletamento della funzione rivestita dal soggetto, **indipendentemente** dalla "etichetta" formalmente attribuita.

L'**equiparazione** degli amministratori di fatto a quelli formalmente investiti è stata affermata dalla Corte di Cassazione sia nella materia civile sia in quella penale e tributaria. Sul punto, si ricorda la pronuncia del Giudice di legittimità secondo cui, in ambito penaltributario, "*del reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o i.v.a., l'amministratore di fatto risponde quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta, mentre l'amministratore di diritto, quale mero prestanome, è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento (articolo 40, comma 2, c.p. e 2932 cod. civ.), a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice*" (cfr. Cassazione Penale, Sez. 3, sentenza n. 38780/2015).

Secondo la Suprema Corte, "*tale orientamento costituisce il recepimento sul piano positivo del cosiddetto criterio funzionalistico o dell'effettività in forza del quale il dato fattuale della gestione sociale deve prevalere sulla qualifica formalmente rivestita ovviamente quando alla qualifica non corrisponda l'effettivo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica*" (cfr. Cassazione Penale, Sez. 3, sentenza n. 23425/2011).

Ciò sta a significare che, nei reati omissivi propri formalmente imputabili al **prestanome**, **concorre certamente la responsabilità dell'amministratore di fatto**, ovvero, di colui il quale effettivamente gestisce la società perché "*solo lui è in condizioni di compiere l'azione dovuta mentre l'estraneo è il prestanome. A quest'ultimo una corresponsabilità può essere imputata solo in base alla posizione di garanzia di cui all'articolo 2392 c.c., in forza della quale l'amministratore*

deve conservare il patrimonio sociale ed impedire che si verifichino danni per la società e per i terzi”.

Con specifico riferimento alla materia penaltributaria, il **Tribunale di Napoli**, con la recente **sentenza n. 8775/2021**, si è uniformato all'indirizzo posto dalla Corte di Cassazione.

Nel caso di specie, si versava nell'ambito di un meccanismo di frode relativo, in particolar modo, alla **compravendita** di prodotti elettronici, consistito *“nell'acquisto di beni senza il pagamento dell'Iva, previa presentazione di **fittizie dichiarazioni di intento**, nonché in acquisti intracomunitari in assenza di versamenti d'imposta. Il fenomeno in esame consisteva nella **presentazione di fittizie dichiarazioni di intento** da parte di soggetti economici (**falsi esportatori abituali**) che **effettuavano acquisti di beni senza il pagamento dell'Iva, per la successiva immissione in consumo “in nero” o sottocosto sul mercato interno**”.*

Sul punto, si ricorda che gli **esportatori abituali** che intendono **acquistare o importare senza applicazione dell'Iva** devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'apposita **dichiarazione di intento**, ossia un documento con cui si attesta, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per tale *status* e quindi rappresentare al proprio fornitore **la volontà di acquistare beni e servizi senza il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto**.

Secondo quanto affermato dal Tribunale partenopeo, **il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** deve ritenersi sussistente sia nell'ipotesi di **inesistenza oggettiva** dell'operazione, ossia quando la stessa non sia stata posta mai in essere nella realtà, sia in quella di **inesistenza soggettiva**, cioè nel caso in cui l'operazione sia stata effettivamente realizzata ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura. Il delitto deve ritenersi integrato anche nell'ipotesi di **sovrapproduzione qualitativa**, vale a dire qualora la fattura attesti la cessione di beni o la prestazione di servizi aventi un **prezzo maggiore** di quelli forniti. Ad avviso del Giudice di merito, infatti, oggetto di repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Croda Rossa, escursione

di **Stefania Pompigna** – Digital Assistant

L'**escursione sulla Croda Rossa**, ti porterà a raggiungere una delle cime delle **Dolomiti di Sesto**. Durante il percorso sarà facile incontrare ruderi che ricordano la Prima Guerra Mondiale perché scenario di scontri. L'escursione al Croda Rossa è adatta a **escursionisti esperti**, in quanto risulta essere molto impegnativa e di alta difficoltà.

Per raggiungere la cima della Croda Rossa ci sono vari percorsi da seguire, tra questi ne troviamo uno che impone il superamento di una via ferrata. Un sentiero di ben 12 km per circa sei ore e mezza di cammino fino ad un dislivello di 910 metri.

Il punto di partenza si trova nelle vicinanze degli **impianti di risalita di Moso**. Da qui bisognerà prendere il sentiero che conduce al rifugio Prati di Croda Rossa, in questo caso è anche possibile prendere la cabinovia per arrivare alla stessa destinazione. Dal rifugio Prati di Croda Rossa, si imbecca il **sentiero 15/100** fino a raggiungere il Rifugio Rudi, si prosegue per il sentiero 100 fino ad arrivare alla **Forcella Undici**. Continuando si giungerà al **Passo della Sentinella** e un po' più avanti ci si troverà sulla **via ferrata Zandonella**. Da qui, dopo il superamento della via ferrata, mancherà poco per arrivare a destinazione. Dopo una sosta per riposare il corpo e deliziare gli occhi con il bellissimo panorama che ti avvolgerà, potrai tornare indietro, in senso inverso, seguendo lo stesso percorso fatto per la salita. Su questo percorso sono presenti solo due punti di ristoro: il Rifugio Prati di Croda Rossa e il Rifugio Rudi.

Se invece vuoi affrontare l'escursione Croda Rossa in meno tempo, puoi partire dai pressi del parcheggio del **Passo Stalle** e imboccare il **sentiero numero 7**. Il percorso è di circa 6 km, percorribili in circa tre ore. Che sia più breve non vuol dire che sia più facile, la difficoltà non cambia, come non cambiano i meravigliosi e suggestivi paesaggi in cui sarai avvolto.

Ti ho già accennato dei due rifugi che troverai lungo il percorso, ti consiglio di approfittarne, entrambi offrono gustosi e sfiziosi piatti tipici e tradizionali. Il Rifugio Prati di Croda Rossa lo troverai all'inizio del percorso, oltre al buon cibo è dotato di un ampio parco giochi per bambini e si può usufruire del pernottamento con la possibilità di soggiornare in uno dei chalet immersi nel verde. Il Rifugio Rudi è situato lungo il sentiero numero 100, anche qui oltre all'ottima cucina la struttura offre: un parco giochi per bambini; in inverno, la partenza della pista per slittini e un'ottima accoglienza per i cani.



Montagnetop.it

INTINERARI IN MONTAGNA E NON SOLO

ESPLORA IL SITO